

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

L'anno il giorno del mese dipresso la sede di Comunità Montana del Casentino posta in Poppi, Via Roma n. 203 - Ponte a Poppi

TRA

- § la Comunità Montana Casentino nella persona di, nato ailin qualità di Presidente,
- § il Comune di Bibbiena nella persona di, nato ail, nella sua qualità di Responsabile del Servizio;
- § il Comune di Castel Focognano, nella persona di, nato a il, nella sua qualità di Sindaco;
- § il Comune Castel San Niccolò, nella persona di, nato ail, nella sua qualità di Sindaco;
- § il Comune Chitignano, nella persona di, nato ail, nella sua qualità di Responsabile dell'area tecnica;
- § il Comune Chiusi della Verna, nella persona di, nata ail, nella sua qualità di Segretario comunale;
- § il Comune Montemignaio, nella persona di, nato a il, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- § il Comune Ortignano Raggiolo, nella persona di, nato ail, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- § il Comune Poppi, nella persona di, nato ail, nella qualità di Sindaco;
- § il Comune Pratovecchio, nella persona di, nato ail, nella sua qualità di Sindaco;
- § il Comune Stia, nella persona di, nata ail, nella sua qualità di Segretario Comunale;
- § il Comune Talla, nella persona, nato ail, nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico

PREMESSO CHE

- l'art. 33 del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- la Regione Toscana con legge 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni", e successive modifiche ed integrazioni ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzione e servizi da parte dei comuni;
- il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla stipula di apposita convenzione, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 30 del D.lgs. n.267/2000;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

I comuni come sopra rappresentati conferiscono la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni inerenti la costituzione e gestione del catasto dei boschi e dei pascoli situati entro 50 metri, percorsi dal fuoco, alla Comunità Montana del Casentino - considerata Ente capofila - che opererà in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 2

Dimensione territoriale

I Comuni aderenti alla convenzione sono i seguenti: Bibbiena, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, e Talla.

Art. 3

Finalità

La gestione associata del servizio è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori.

Art. 4

Funzioni, attività e servizi conferiti all'ente delegato

All'Ente delegato competono le funzioni previste dall'art. 70 ter della L. R. n. 39/2000 ed in particolare:

1. procedimenti inerenti la formazione, la perimetrazione, l'istituzione, la tenuta del catasto, le osservazioni nonché i ricorsi, le attività di approvazione elenchi e le loro modificazioni annuali, il rilascio delle certificazioni relative all'esistenza di vincoli sui terreni dovuti all'inserimento degli stessi nel costituito catasto.
2. la pubblicazione, per trenta giorni dell'elenco dei terreni da inserirsi in detto catasto presso il proprio albo pretorio, nonché la trasmissione di copia del detto elenco a ciascun Comune interessato affinché questo possa adottare tutte quelle forme di pubblicità che ritenga opportune.

Art. 5

Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Rimane di competenza dei singoli Enti associati:

1. il ricevimento delle osservazioni che potranno essere eventualmente presentate all'elenco dei terreni da inserire nel catasto e la loro trasmissione alla comunità montana, per la successiva valutazione;
2. il rilascio dei certificati relativi ai vincoli sorgenti dall'inclusione nel costituito catasto, dal momento in cui sarà attivato il collegamento telematico tra i comuni stessi e la comunità montana.

Art. 6

Organizzazione per lo svolgimento delle funzioni

La struttura operativa competente per i procedimenti di cui alla presente convenzione è il Catasto Consortile della comunità montana del Casentino e la direzione è affidata al dirigente delle medesima struttura organizzativa. Quest'ultimo emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

La comunità montana, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, potrà adottare norme di uso organizzative della funzione.

La dotazione di personale, strumenti e risorse finanziarie per l'espletamento delle funzioni delegate saranno stabilite annualmente dall'Ente delegato su parere conforme della Conferenza dei Sindaci.

I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario, avvalendosi indicativamente, e salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne anche appositamente formate e riquelificate.

Ciascun Ente delegante provvederà ad individuare, un referente per le attività della gestione associata.

Art. 7

Decorrenza, durata della convenzione - esercizio del diritto di recesso

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed una durata di anni cinque. La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai comuni aderenti e dalla comunità montana con apposita deliberazione.

I procedimenti in corso alla data di sottoscrizione della presente convenzione restano di competenza di ciascun comune.

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascuno dei Comuni associati non prima di 3 anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni aderenti a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni aderenti, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento, in tal caso, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

Organo di consultazione tra i contraenti

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 37 dello statuto della comunità montana, effettua le consultazioni e le verifiche relative all'attuazione degli obiettivi della presente convenzione; essa si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della funzione, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all'ente delegato e verifica la rispondenza dell'azione di questo ai programmi delle rispettive Amministrazioni: può effettuare controlli periodici sull'andamento della gestione associata in oggetto, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

Art. 9

Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

Le parti concordano che i costi inerenti i servizi forniti sono a carico della comunità montana la quale provvederà alla loro copertura con le risorse regionali acquisite a titolo di incentivazione delle gestioni associate.

La comunità montana gestisce le risorse secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG ove esistente.

La comunità montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei comuni singoli o da parte della comunità montana potranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione dal costo complessivo di funzionamento ordinario della gestione o comunque destinati, su decisione della Conferenza dei Sindaci, all'incentivazione delle gestioni associate.

In caso di revoca- parziale o totale – dei contributi da parte della Regione, il comune inadempiente dovrà rifondere alla gestione associata l'intera somma corrispondente al contributo revocato.

Art. 10

Dotazione di personale

Il personale preposto all'ufficio associato è quello reputato necessario dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di un organigramma funzionale proposto dal responsabile.

Le necessità operative del servizio potranno essere soddisfatte utilizzando personale della comunità montana o dei comuni associati, tramite trasferimento o comando o distacco, a tempo parziale o meno. La comunità montana potrà anche avvalersi di collaborazioni esterne sia per le attività tecnico-amministrative che per consulenze e/o prestazioni ad alto contenuto professionale.

L'ufficio associato sarà fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono il collegamento in rete (internet o intranet) tra i Comuni associati, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Art. 11

Beni e strutture

Il servizio ha sede presso la comunità montana del Casentino, via Roma, 203 – Ponte a Poppi (Ar).

Per l'esercizio della funzione, il personale addetto utilizzerà le strutture e gli strumenti in dotazione dell'ufficio catasto, salvo la necessità di beni, attrezzature tecniche, software o hardware specifico; in tal caso dovrà essere predisposto uno specifico piano di investimenti da approvarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi medesima forma.

Comunità Montana del Casentino

Comune di Bibbiena

Comune di Castel Focognano

Comune di Castel San Niccolò

Comune di Chitignano

Comune di Chiusi della Verna

Comune di Montemignaio

Comune di Ortignano Raggiolo

Comune di Poppi

Comune di Pratovecchio

Comune di Stia

Comune di Talla